

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 marzo 2012, n. 062/Pres.

**Regolamento per la concessione di indennizzi a favore delle aziende agricole operanti nel territorio della regione per le perdite causate dal cancro batterico dell'actinidia originato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* nell'ambito del programma della Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia, in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).**

Art. 1	Finalità
Art. 2	Regime di aiuto
Art. 3	Definizioni
Art. 4	Competenze
Art. 5	Programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia
Art. 6	Beneficiari
Art. 7	Requisiti
Art. 8	Interventi ammissibili
Art. 9	Esclusioni
Art. 10	Entità degli indennizzi
Art. 11	Presentazione e istruttoria delle domande
Art. 12	Pagamento degli indennizzi
Art. 13	Divieto di cumulo degli aiuti
Art. 14	Disposizione transitoria
Art. 15	Entrata in vigore

Art. 1  
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), la concessione di indennizzi, a favore delle aziende agricole operanti nel territorio della regione, per le perdite causate dal cancro batterico dell'actinidia originato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*, di seguito denominato PSA, a fronte dell'applicazione di misure fitosanitarie nell'ambito del programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia di cui all'articolo 5, attuato dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA, di seguito denominata ERSA, in conformità al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 7 febbraio 2011 (Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*).

Art. 2  
(Regime di aiuto)

1. Gli aiuti di cui al presente regolamento sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 358 del 16 dicembre 2006.

Art. 3  
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) pianta di actinidia: pianta del genere *Actinidia* destinata alla produzione di frutti o di materiale di moltiplicazione;
  - b) actinidieto: arboreto di actinidia, di superficie continua e uniforme, omogeneo per conduzione, anno di impianto e varietà, tenuto conto delle piante maschili e femminili;
  - c) vivaio: appezzamento di terreno o struttura che ospita temporaneamente piante di actinidia da vivaio, nella fase della moltiplicazione o primo accrescimento, destinate ad essere poste a dimora in altro fondo;
  - d) pianta allevata in vivaio: pianta di actinidia nella fase della moltiplicazione o primo accrescimento, coltivata in vaso o in piena terra, destinata ad essere posta a dimora in altro fondo;
  - e) azienda vivaistica: impresa autorizzata alla produzione di materiali di moltiplicazione di actinidia;
  - f) lotto di piante da vivaio: insieme di piante di actinidia allevate in vivaio, omogeneo per tecnica produttiva, conduzione, provenienza, età, varietà ed eventuale clone;
  - g) piccole e medie imprese: le piccole e medie imprese definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
  - h) impresa in difficoltà: impresa considerata in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione (2004/C 244/02), pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 244 del 1° ottobre 2004.

Art. 4  
(Competenze)

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA) e dell'articolo 50 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali), il Servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA, di seguito denominato Servizio

dell'ERSA, attua il programma di prevenzione, controllo e eradicazione del cancro batterico dell'actinidia originato da PSA, di cui all'articolo 5, in conformità al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 7 febbraio 2011.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge regionale 22/2002, l'amministratore del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura, individuato nel direttore centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali o suo delegato, emette gli ordinativi di pagamento degli indennizzi di cui al presente regolamento.

#### Art. 5

##### *(Programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia)*

1. Il programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia prevede:
- a) azioni di monitoraggio del territorio regionale condotte dal Servizio dell'ERSA al fine di accertare la presenza dei focolai di PSA;
  - b) azioni di controllo ed eradicazione di PSA dal territorio regionale attraverso l'adozione di misure fitosanitarie disposte dal Servizio dell'ERSA e la vigilanza sull'applicazione delle stesse, in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 7 febbraio 2011;
  - c) interventi a titolo di indennizzo per le perdite causate dalla malattia a fronte dell'applicazione di misure fitosanitarie prescritte dal Servizio dell'ERSA.

#### Art. 6

##### *(Beneficiari)*

1. Possono beneficiare degli indennizzi le piccole e medie imprese (PMI) operanti nel territorio della regione, attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura).

#### Art. 7

##### *(Requisiti)*

1. I beneficiari di cui all'articolo 6 soddisfano i seguenti requisiti:
- a) condurre actinidieti con piante in allevamento o in produzione, nonché piante allevate in vivaio ubicati nella regione Friuli Venezia Giulia;
  - b) essere destinatari di misure fitosanitarie per il controllo ed eradicazione di PSA, attraverso ordinanze emesse dal Servizio dell'ERSA che prevedono l'estirpo o la distruzione di piante.

2. Costituisce requisito di ammissibilità degli indennizzi la costituzione o l'aggiornamento sul sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) del fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle

aziende agricole, in attuazione all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) e del piano colturale aggiornato.

Art. 8  
(Interventi ammissibili)

1. Sono ammissibili a indennizzo i seguenti interventi prescritti da provvedimenti emessi dal Servizio dell'ERSA:

- a) estirpazione di actinidieti o loro porzioni continue; l'estirpo di piante singole o gruppi isolati di piante non costituisce estirpazione di actinidieta;
- b) distruzione di lotti di piante allevate in vivaio già cedute agli utilizzatori finali, ma non ancora poste a dimora;
- c) distruzione di lotti di piante allevate in vivaio giacenti presso aziende vivaistiche, subordinatamente all'approvazione da parte del Servizio dell'ERSA di uno specifico programma di risanamento e bonifica fitosanitaria delle produzioni aziendali e di un piano di ripresa produttiva presentato dall'azienda vivaistica stessa.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono ammissibili solo nel caso in cui siano rispettate le misure di profilassi prescritte dal Servizio dell'ERSA.

3. L'indennizzo di cui al presente regolamento è ammissibile anche per gli actinidieti che sono stati realizzati con il sostegno finanziario apportato da programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 11 maggio 2009 (Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi, comprese le misure di prevenzione e gestione delle crisi, in conformità alla Strategia Nazionale 2009 – 2013 adottata con decreto 25 settembre 2008 in applicazione dell'articolo 103 septies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio) e con le misure strutturali previste dal Piano di sviluppo rurale 2007 - 2013.

Art. 9  
(Esclusioni)

1. Non sono riconosciuti indennizzi:

- a) per importi inferiori a complessivi 500 euro;
- b) per interventi aventi ad oggetto piante pervenute presso l'impresa richiedente in data successiva al 31 maggio 2011;
- c) a favore di imprese in difficoltà;
- d) a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
- e) a fronte di frutti pendenti.

Art. 10  
(Entità degli indennizzi)

1. L'indennizzo è commisurato al valore dei beni oggetto di intervento.

2. Per l'estirpazione di actinidieti o loro porzioni, l'indennizzo è commisurato alla superficie dell'actinidieta e all'età dell'impianto, secondo i parametri di seguito indicati:

- a) 1° e 2° anno d'impianto: 0,95 euro/metro quadrato;
- b) dal 3° al 14° anno d'impianto: 1,20 euro/metro quadrato;
- c) dal 15° anno d'impianto: 1,00 euro/metro quadrato.

3. Per la distruzione di lotti di piante allevate in vivaio, l'indennizzo è commisurato ai parametri di seguito riportati:

- a) piante allevate in vivaio per meno di una stagione vegetativa, non ancora idonee alla messa a dimora in campo: 1,00 euro/pianta;
- b) piante allevate in vivaio per una stagione vegetativa completa, giacenti presso l'utilizzatore finale: 3,00 euro/pianta;
- c) piante allevate in vivaio per una stagione vegetativa completa, giacenti presso l'azienda vivaistica: 2,40 euro/pianta;
- d) piante allevate in vivaio per almeno due stagioni vegetative complete, giacenti presso l'utilizzatore finale: 4,50 euro/pianta;
- e) piante allevate in vivaio per almeno due stagioni vegetative complete, giacenti presso l'azienda vivaistica: 3,60 euro/pianta.

4. La superficie dell'actinidieta oggetto di intervento viene determinata mediante misurazione diretta, moltiplicando il numero delle piante per il sesto d'impianto. Qualora il dato determinato sia in contrasto con i dati di superficie utilizzata riportati nel fascicolo aziendale, viene ritenuta valida la superficie inferiore.

5. L'indennizzo calcolato viene diminuito dell'importo eventualmente percepito a titolo di regimi assicurativi e dei costi non sostenuti a causa della malattia, che sarebbero stati altrimenti sostenuti, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) 1857/2006 e dell'articolo 1, comma 4 ter, della legge regionale 22/2002.

Art. 11  
(Presentazione e istruttoria delle domande)

1. Le domande di indennizzo sono presentate al Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali e contengono i seguenti elementi:

- a) estremi anagrafici e fiscali del beneficiario;
- b) ubicazione degli actinidieti o dei vivai in regione Friuli Venezia Giulia;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), comprovante che per i medesimi interventi il richiedente non ha

- richiesto e non ha beneficiato di altri incentivi, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 3;
- d) descrizione dell'actinidiето, del vivaio o di loro porzioni oggetto di intervento, in particolare dati catastali, planimetria, età, specie e varietà, sesto di impianto, numero di piante;
  - e) dichiarazione di aver ottemperato agli adempimenti previsti dal provvedimento fitosanitario emanato dal Servizio dell'ERSA;
  - f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 comprovante la disponibilità dei beni oggetto di misura fitosanitaria, corredata, nel caso di impianti con meno di tre anni e di piante allevate in vivaio giacenti presso l'utilizzatore finale, dalla fattura commerciale quietanzata relativa all' acquisto delle piante e dal relativo documento di trasporto;
  - g) impegno a non beneficiare di altri incentivi per il medesimo intervento.

2. Le domande sono presentate a conclusione degli interventi di bonifica fitosanitaria previsti dall'articolo 8, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento dell'ordinanza di estirpo o distruzione emessa dal Servizio dell'ERSA.

3. Le domande di indennizzo sono trasmesse al Servizio dell'ERSA per le attività di competenza di cui all'articolo 3 della legge regionale 8/2004 e all'articolo 50 del decreto legislativo 214/2005.

4. L' istruttoria delle domande è svolta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime, determinato dalla data di spedizione, nel caso di invio tramite lettera raccomandata, o dal timbro datario apposto dall'ufficio protocollo della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, nel caso di consegna a mano o di spedizione postale ordinaria.

5. Il Servizio dell'ERSA, a conclusione delle attività istruttorie di competenza, rilascia per ciascuna domanda un parere sulla sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento e sull'ammissibilità e avvenuta esecuzione degli interventi. Le domande corredate dal parere del Servizio dell'ERSA vengono trasmesse alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali ai fini degli adempimenti correlati alla emissione degli ordinativi di pagamento degli indennizzi.

## Art. 12

### *(Pagamento degli indennizzi)*

1. A conclusione dell'istruttoria, gli indennizzi sono pagati con le disponibilità del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1 della legge regionale 22/2002, secondo l'ordine di arrivo delle domande, corredate del parere, trasmesse dall'ERSA alla Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 11, comma 5.

Art. 13  
*(Divieto di cumulo degli aiuti)*

1. Ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) 1857/2006 gli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti pubblici, ivi compresi gli aiuti concessi a titolo de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad una intensità d'aiuto superiore al 100 per cento dell'entità dell'indennizzo.

Art. 14  
*(Disposizione transitoria)*

1. In fase di prima applicazione sono ammissibili a indennizzo:
- a) gli interventi di cui all'articolo 8 prescritti da provvedimenti emessi dal Servizio dell'ERSA ed effettuati entro il 31 maggio 2011;
  - b) l'estirpazione di actinidieti o loro porzioni continue, di iniziativa aziendale, effettuata entro il 31 maggio 2011, qualora per il medesimo actinidieta sia stata emessa dal Servizio dell'ERSA un'ordinanza di capitozzatura delle piante.

2. Le domande di indennizzo relative agli interventi di cui al comma 1 sono presentate entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 15  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione a seguito della pubblicazione del numero di registrazione del regime di aiuti sul sito Internet della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea, in attuazione dell'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CE) 1857/2006.